

DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA

**Istituita ai sensi della L.R. 4/2016 con deliberazione di G.R. n.
212 del 27/02/2017**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio di amministrazione n. __11__ del 29/11/2017__

PREMESSA

Il presente Regolamento è stato predisposto in conformità alla L.R. 4/2016, allo statuto della DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA e alle normative regionali, nazionali e comunitarie, allo scopo di regolare il funzionamento dell'Assemblea degli aderenti alla DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA.

Art. 1 ORGANI

Sono organi della Destinazione turistica Romagna:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Revisore unico;
- e) il Direttore.

Art. 2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove a un massimo di quattordici membri, compreso il Presidente.
2. È nominato dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. Non sono previste limitazioni al rinnovo dei componenti, escluso il Presidente.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono rispettare i requisiti e le disposizioni del dlgs 39/2013 a cui la DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA, quale ente pubblico non territoriale istituito, vigilati e finanziato dalle pubbliche amministrazioni che li nominano, è soggetta.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono delegare ad alcun soggetto la carica ricevuta
5. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente che lo convoca, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri.
6. Esso si riunisce in seduta non pubblica, di norma, presso la sede istituzionale dell'ente ed, eccezionalmente, in altra sede nell'ambito del territorio della DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA.
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per videoconferenza, presso le sedi provinciali collegate a livello informatico tra loro, tali da verificare la presenza fisica ai fini del numero legale e l'espressione del voto e da garantire di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
8. Il Presidente invia almeno 5 giorni prima della seduta, apposita convocazione tramite fax o tramite mezzi informatici, secondo le indicazioni fornite dai consiglieri. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore.
9. Nella convocazione sarà riportato l'odg, il luogo, la data e l'ora della seduta e le modalità per il collegamento telematico di cui al comma 6.

10. In caso di impedimento, il Presidente può farsi sostituire dal Vice-Presidente che è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile.
11. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti (numero legale), e a maggioranza di essi (numero per l'adozione delle deliberazioni). In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
12. All'inizio di ogni seduta sarà incaricato un segretario verbalizzante al di fuori dei consiglieri per la redazione del verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, nel quale verrà dato atto del numero legale, del dibattito e delle risultanze del voto.
13. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate sul sito istituzionale della DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA alla sezione Trasparenza ai sensi della L.190/2010.
14. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli sentito il revisore unico, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile per la ratifica della nomina.
15. Qualora il componente del consiglio di amministrazione di cui al comma precedente sia un amministratore di Ente locale, e venisse a mancare a seguito di conclusione del proprio mandato amministrativo, rimarrà in carica fino a nuova nomina del sostituto da parte dell'assemblea.
16. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
17. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal revisore unico, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
18. Il consiglio può rinunciare alla facoltà di cooptazione, di cui al comma 12, dei nuovi consiglieri convocando direttamente l'assemblea affinché provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti.

Art. 3 INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi di quanto disposto dalla Legge.
2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di decadenza, inconfiribilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile, il Dlgs 267/2000 e il dlgs 39/2013

3. La professionalità dei Consiglieri è attestata da curriculum che documenti la competenza nel campo della pubblica amministrazione, con particolare riguardo per le attività statutarie della Destinazione, e le funzioni già svolte.
4. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica ove nominati:
 - a) i dipendenti della Destinazione;
 - b) coloro che abbiano liti pendenti con la Destinazione
 - c) i parenti ed affini fino al quarto grado fra loro; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, è considerato come anziano il più vecchio di età;
 - d) coloro che abbiano parti in servizi di riscossioni, somministrazioni ed appalti interessanti la destinazione. Qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di 30 giorni, la decadenza non può essere dichiarata;
 - e) i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della destinazione;
 - f) coloro che ricadano nei casi di inconfiribilità ed incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.

Art. 4 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nelle competenze del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Essi accedono alle informazioni e agli atti necessari per l'espletamento del mandato detenuti dalla DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA, chiesti anche informalmente e forniti nel più breve tempo possibile.
3. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente indicati dalla legge.
4. I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed ai permessi previsti dalla legge per la loro partecipazione anche a sedute di consiglio dichiarate deserte per mancanza del numero legale.
5. Hanno diritto, inoltre, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le missioni effettuate. A tal fine, presentano una dichiarazione circa la durata e la finalità della missione, corredata da apposita documentazione. Il Presidente autorizza preventivamente le missioni dei consiglieri e non necessita di alcuna autorizzazione per le proprie.

Art. 5 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il consigliere partecipa personalmente e con puntualità alle sedute del Consiglio.
2. Il consigliere che, per malattia, per motivi personali, familiari, o di forza maggiore e per impegni di carattere istituzionale o derivanti da obblighi di legge, non possa partecipare a una seduta, informa preventivamente il presidente.
3. Il Consiglio decide sulla decadenza dei consiglieri nei casi di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio senza alcuna motivazione.

4. A tal fine, il Presidente contesta l'addebito al consigliere assegnandogli 10 giorni per controdedurre. Successivamente, presenta al Consiglio le giustificazioni addotte dall'interessato. Il Consiglio decide sentito il consigliere.

Art. 6 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:
 - a. nomina il direttore ai sensi dell'art. 14 dello statuto
 - b. approva l'atto di organizzazione dell'Ente, la graduazione delle posizioni dirigenziali e il fabbisogno di personale, su proposta del direttore;
 - c. propone, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea:
 - i. la composizione e il regolamento di funzionamento della Cabina di Regia;
 - ii. le quote annuali di adesione dei soggetti pubblici, sentita la Cabina di regia;
 - iii. le quote di partecipazione dei soggetti privati ai programmi di iniziative realizzati dalla Destinazione turistica, di concerto con la Cabina di Regia;
 - iv. il Programma Annuale di Attività Turistica (PAAT) dell'ambito di riferimento, articolato per linee strategiche programmatiche per lo sviluppo della attività di promo-commercializzazione turistica, programma di promo-commercializzazione turistica, programma turistico di promozione locale, sentita la Cabina di regia;
 - v. lo schema del bilancio di previsione e lo schema del bilancio consuntivo
 - d. fornisce indicazioni alla Regione in merito ai requisiti per la valutazione circa il sostegno alle iniziative turistiche realizzate dalle imprese;
 - e. delibera sulle liti attive e passive.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a. approva i regolamenti di funzionamento interno, dei quali ne dà pubblicità nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA
 - b. approva il presente Regolamento
 - c. collabora con Il Presidente nell'attuazione del PAAT, valuta e controlla la sua corretta attuazione
 - d. Cura e gestisce, mediante la figura del Presidente o di suo delegato, i rapporti istituzionali;
 - e. Approva i bandi, i progetti in convenzione, i progetti con i privati, per la selezione dei beneficiari e le relative graduatorie delle domande, la concessione di eventuali varianti e proroghe ai progetti, progetti di natura interterritoriale e transnazionale;
 - f. Delega lo svolgimento di specifiche attività al Presidente e/o al Direttore;

- g. Richiede, nel caso lo ritenga opportuno, specifici pareri alla struttura tecnico/amministrativa. Detti pareri possono essere espressi verbalmente o per iscritto durante le sedute del CdA.
- h. compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente;
- i. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.

Art. 7 PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea e resta in carica per 3 anni e può essere rieletto per non più di una volta
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente, rappresenta cioè l'ente nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente promuove iniziative, vigila sull'attività della DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA e cura i rapporti con gli aderenti e con gli organismi pubblici e privati a diverso titolo interessati.
4. Il Presidente, inoltre, svolge le specifiche attività delegate dal CdA mediante propri atti (disposizioni), fornisce indirizzi e raccomandazioni al Direttore per la compiuta e corretta attuazione delle decisioni del CDA e dell'Assemblea, sottoscrive Convenzioni in nome e per conto dell'ente.
5. Il Presidente sottoscrive preintese, accordi e candidature a progetti comunitari, regionali o a progetti che coinvolgono altri soggetti pubblici e privati coerentemente con i contenuti del PAAT, che sottoporrà al Consiglio per la loro approvazione.
6. Il Presidente svolge inoltre le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea, decidendo l'ordine del giorno;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, decidendo l'ordine del giorno;
 - c. convoca e presiede la cabina di regia.
7. In caso di impedimento, il Presidente può farsi sostituire dal Vice-Presidente.